



Comune di Papasidero

Provincia di Cosenza

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 19 del 03.06.2014	OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014. DEFINIZIONE NUMERO RATE, SCADENZE E RISCOSSIONE 2014
-----------------------------	---

L'anno **duemilaquattordici** addì **tre** del mese di **giugno** alle ore **17:00**, nella sala delle adunanze consiliari, del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in seduta **Ordinaria**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONTE FIORENZO	PRESENTE
OLIVIERI LOREDANA	ASSENTE
PERRONE GIUSEPPE	PRESENTE
BLOISE ROCCO	PRESENTE
SPAGNUOLO RAFFAELE	PRESENTE
MAIOLINO MARIO	PRESENTE
DI MARCO GIANFELICE	PRESENTE
VECCHIO FIORELLA	PRESENTE
OLIVA GIUSEPPE	PRESENTE
GRISOLIA ERMINIO	PRESENTE
DI LUCA GIUSEPPE	PRESENTE
CONTE GIUSEPPE	ASSENTE
BLOISE MARIO	ASSENTE

Fra gli assenti sono giustificati i Signori: 3 e ne risultano presenti n. 10

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presidente il Signor CONTE Fiorenzo nella qualità di SINDACO. La seduta è pubblica.
- Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale Dott.ssa PISANI Franca.

PARERI DELL'ATTO:

Delibera di Consiglio Comunale Numero 19 Del 03.06.2014

Riferiti alla proposta dell'area AMMINISTRAZIONE avente per oggetto: **“DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014. DEFINIZIONE NUMERO RATE, SCADENZE E RISCOSSIONE 2014”**.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere del Resp. del Servizio espresso ai sensi dell'art.49 del T.U. D.Lgs. 267/2000.

Visto l'art.49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Esaminata la proposta di deliberazione

ESPRIME

Parere: Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica della stessa

Data: 03.06.2014

Il Responsabile del servizio
F.to **Dott. FASANO RAFFAELE**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Parere del Resp. del Servizio espresso ai sensi dell'art.49 del T.U. D.Lgs. 267/2000.

Visto l'art.49 del T.U.: approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Esaminata la proposta di deliberazione

Parere: Favorevole in ordine alla Regolarità contabile della stessa .

Data: 03.06.2014

Il Responsabile del servizio
F.to **Dott. FASANO RAFFAELE**

Il Sindaco introduce l'argomento dando atto che esso, nei contenuti, è già stato trattato durante la discussione nell'argomento n. 9.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), così come modificata dal D.L. n. 16/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014;

PREMESSO:

- Che, con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e ss.mm.ii. (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

- Che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) : componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili) : componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

- TARI (tributo servizio rifiuti) : componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

RICHIAMATA la deliberazione di C. C. n. 16 in data odierna, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il regolamento comunale IUC, comprendente la componente TASI (Tributo sui servizi indivisibili);

TENUTO CONTO che per Servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai Comuni alla Collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- Servizi generali , prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del Comune;
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto, tra i servizi a domanda individuale;

RITENUTO di individuare, tra i costi iscritti in bilancio 2014, i seguenti servizi indivisibili, alla cui parziale copertura la TASI é diretta:

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| - Servizi cimiteriali: | 17.522,35 |
| - Servizi di manutenzione stradale: | 59.457,00 |
| - Servizi di illuminazione pubblica: | 72.880,59 |

per un totale di €. 149.859,94;

DATO ATTO che l'entrata presunta prevista dalla TASI è pari ad €. 8.000,00;

VISTO l'art. 1 comma 169 della legge 296/2006 che fissa il termine per l'approvazione delle tariffe e delle aliquote locali al medesimo termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che, per l'applicazione della TASI, la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU";

VISTO il comma 677 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) così come modificato dal D.L. 16/2014 convertito con modificazioni dalla legge 68/2014 che, testualmente, recita: << *Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a minarsi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.* >>;

VISTO altresì, il comma 688 art. 1, legge 147/2013, così come modificato dal D.L. 16/2014 convertito con modificazioni dalla legge 68/2014;

RITENUTO nell'ambito della propria potestà regolamentare di stabilire l'aliquota TASI per l'anno 2014:

- Abitazione principale e relative pertinenze: 1 per mille (aliquota base)
- Abitazioni non locate, aree fabbricabili: 1 per mille;
- Fabbricati rurali ad uso strumentale: esenti – 0 (ZERO);
- Terreni agricoli : esenti – 0 (ZERO);
- Tutti gli altri immobili: 1 per mille;

RITENUTO opportuno stabilire l'applicazione delle **seguenti detrazioni**, ai sensi del **comma 677** legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), come modificato dal D.L. N. 16 del 06.03.2014 convertito con modificazioni dalla legge 68/2014, sulla base del Regolamento IUC - Capitolo 3 - Componente TASI - Art. 7) , approvato con deliberazione di C. C. n. 16 del 03.06.2014, nei seguenti casi :

A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA : Detrazione di €. **30,00** **sull'imposta dovuta cumulativamente**

a1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il **possessore** e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

a2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7**, nella misura massima di **un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate**, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

RITENUTO di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

RITENUTO di dover determinare che il versamento del tributo comunale TASI , per l'anno 2014, sia effettuato entro il 16 dicembre 2014;

ACCERTATA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in merito;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 29 aprile, il quale stabilisce che, per l'anno 2014 è differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, espressi dal responsabile dell'area amministrativo-contabile;

CON VOTI: FAVOREVOLI 8 (Gruppo di maggioranza) – ASTENUTI 2 (Gruppo di minoranza), , resi nei modi e nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) **DI INDIVIDUARE** i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte :

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.

- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| - Servizi cimiteriali: | 17.522,35 |
| - Servizi di manutenzione stradale: | 59.457,00 |
| - Servizi di illuminazione pubblica: | 72.880,59 |

per un totale di € 149.859,94;

3) **DI DARE ATTO** che l'entrata presunta prevista dalla TASI è pari ad € 8.000,00;

4) **DETERMINARE** per l'anno 2014, l'aliquota applicabile alla TASI (Tributo Servizi Indivisibili) nella misura di base prevista dalla normativa vigente:

- Abitazione principale e relative pertinenze: 1 per mille (aliquota base)
- Abitazioni non locate, aree fabbricabili: 1 per mille;
- Fabbricati rurali ad uso strumentale: esenti – 0 (ZERO);

- Terreni agricoli : esenti – 0 (ZERO);
 - Tutti gli altri immobili: 1 per mille;
- 5) **DI STABILIRE** l'applicazione delle **seguenti detrazioni**, ai sensi del **comma 677** legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), come modificato dal D.L. N. 16 del 06.03.2014, convertito con modificazioni in legge 68/2014 e sulla base del Regolamento IUC - Capitolo 3 - Componente TASI - Art. 7) , approvato con deliberazione di C. C. n. 16 del 03.06.2014, nei seguenti casi :
- Abitazione principale e relative pertinenze: detrazione di €. 30,00 sull'imposta dovuta cumulativamente;
- 6) **DI DARE ATTO** che le suddette aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014;
- 7) **DI DARE ATTO** che viene rispettato il vincolo, imposto dal comma 677 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) così come modificato dal D.L. 16/2014 convertito con modificazioni dalla legge 68/2014, in premessa richiamato;
- 8) **DI STABILIRE** che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- 9) **DI STABILIRE**, altresì, che il versamento del tributo comunale TASI , per l'anno 2014, sia effettuato entro il 16 dicembre 2014;
- 10) **DI INVIARE** la presente deliberazione al ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro i termini di cui all'art. 52, comma 2 del D. Lgs. n. 446/1997 e, comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 11) **DI PROVVEDERE**, altresì, agli adempimenti previsti ai sensi del comma 688, art. 1, legge 147/2013, così come modificato dal D.L. n. 16/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, che si riporta “ *... il comune e' tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonche' dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 e ss.mm.ii...omissis ... L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.* ”;
- 12) **DI DICHIARARE**, attesa l'urgenza, con successiva votazione: **FAVOREVOLI 8 (Gruppo di maggioranza) – ASTENUTI 2 (Gruppo di minoranza)**,, resa nei modi e nelle forme di legge, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco
F.to: Ing. CONTE FIORENZO

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa PISANI FRANCA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune n. d'ord. pubbl. 149 oggi 7 GIU. 2014 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 22 GIU. 2014 ai sensi dell'art. 124, primo comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dalla Residenza Municipale, li 7 GIU. 2014

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa PISANI FRANCA

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li 7 GIU. 2014



Il Segretario Comunale
Dott.ssa PISANI FRANCA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ad ogni effetto il giorno 7 GIU. 2014

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. N. 267/2000);

Dalla Residenza Municipale
li 7 GIU. 2014

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa PISANI FRANCA
